

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI CONFIDI FINALIZZATI A FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - ANNO 2018

Art. 1 – Scopo dell'iniziativa

L'Unione della Bassa Romagna (UBR) nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, favorisce l'accesso al credito delle imprese dell'UBR riconoscendo il ruolo fondamentale d'intermediazione creditizia svolto dai Consorzi fidi e dalle cooperative di garanzia, di seguito denominati "Confidi" o "soggetti intermediari".

A tal fine concede contributi ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari, finalizzati ad agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese del territorio dell'UBR loro associate, beneficiari finali dell'intervento.

I finanziamenti sono destinati ai Confidi operanti nel territorio dell'UBR costituiti da operatori dei settori specifici, aventi, quale scopo sociale, oltre che la mutua assistenza tra i soci, la prestazione di garanzia a favore dei propri associati, che accedono ai finanziamenti bancari attivati dagli stessi, nonché lo svolgimento di tutte le attività necessarie o utili al conseguimento di tale fine, senza perseguire o realizzare obiettivi speculativi.

Per i Consorzi operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 43/1997 e sue modifiche e integrazioni.

Nella gestione delle risorse assegnate i Confidi agiscono da semplici intermediari.

I beneficiari finali degli aiuti sono le imprese.

L'UBR, in qualità di Amministrazione responsabile, provvederà all'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti della misura di aiuto, del Disciplinare, dei soggetti gestori, individuando altresì gli utenti abilitati ad operare sul registro per conto dei Confidi per gli adempimenti di competenza, ai sensi del D.M. 31/5/2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni".

I Confidi devono svolgere tutte le procedure necessarie alla compilazione del Registro nazionale degli aiuti, sia in fase di prima assegnazione alle imprese del contributo, sia relativamente alle eventuali variazioni a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo parziale, restituzione per estinzione anticipata del finanziamento ecc...

I Confidi devono promuovere l'accesso a garanzie e finanziamenti nei confronti di tutte le imprese dei Comuni dell'UBR potenzialmente interessate, impegnandosi ad evidenziare il sostegno dell'Unione all'interno dei propri siti istituzionali e in tutte le forme di promozione

delle attività che direttamente o indirettamente se ne giovano, tramite apposizione della dicitura: “con il contributo dell’Unione della Bassa Romagna”.

Art. 2 – Requisiti soggetti intermediari

Le risorse disponibili verranno assegnate ai Confidi, in qualità di soggetti intermediari creditizi, che presentino i seguenti requisiti:

- che il Confidi sia iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D. Lgs n. 385/1993 e s.m.i. (cd. “Albo Unico”) (Confidi vigilato dalla Banca d'Italia), o nell'elenco dei Confidi minori ex art. 155 c. 4 (Confidi non vigilato dalla Banca d'Italia);
- che il Confidi sia iscritto al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
- che non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 in materia di antimafia;
- che siano attivi in tutto o in parte nel territorio dell’UBR;
- che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione, o non siano sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- che non si trovino in situazione debitoria o contenziosa verso l’UBR o uno dei Comuni aderenti;
- che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi e fiscali;
- che prevedano nello statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori indipendentemente dall’iscrizione ad associazioni di categoria e il carattere mutualistico dell’attività;
- che concedono garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia e sue successive modifiche o integrazioni.

In base alla segnalazione S1177 del 19 luglio 2010 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai Confidi non sono richiesti specifici requisiti territoriali per l’ammissione agli strumenti di intervento previsti dal presente regolamento.

I Confidi beneficiari della presente misura di intervento si obbligano inoltre a comunicare qualsiasi modifica apportata allo statuto, trasmettendo all’UBR il nuovo testo in vigore.

Art. 3 – Risorse finanziarie e criteri di ripartizione

La somma complessivamente destinata all’intervento in oggetto viene definita sulla base dei trasferimenti appositamente disposti dai Comuni dell’Unione (Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno). A questo plafond possono aggiungersi risorse eventualmente messe a disposizione dalla Camera di Commercio per il cofinanziamento al sistema dei Consorzi Fidi.

Le risorse saranno ripartite fra gli organismi sulla base dei seguenti criteri:

- 80% del plafond in maniera proporzionale alla media dell’operatività, intesa come ammontare delle garanzie erogate, calcolata nel biennio 2016-2017, escludendo eventuali garanzie segregate o cappate.

- 20% del plafond in maniera direttamente proporzionale al numero di imprese, aventi sede legale nel territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, beneficiarie di operazioni di finanziamento (rif. 2017);

I dati dovranno essere riferiti alla operatività rilevata in riferimento alle sole aziende dell'UBR. La comunicazione dei dati di operatività dovrà essere autocertificata dal legale rappresentante.

Il finanziamento minimo per singolo Confidi è fissato nell'ammontare di 3% tenuto conto che tale soglia viene considerata come livello minimo di intervento capace di generare un impatto positivo sulla solidità patrimoniale ai fini della capacità di assegnazione di garanzie alle imprese. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima la somma risultante dal calcolo sarà ridistribuita agli altri Confidi in modo proporzionale alla somma già assegnata.

Il finanziamento massimo erogabile per singolo Confidi è fissato nel 50% dell'ammontare complessivo delle risorse stanziato. Eventuali residui derivanti dal raggiungimento del tetto massimo saranno riattribuiti agli altri Confidi in modo proporzionale alla somma assegnata.

L'UBR si riserva la possibilità, sentite le associazioni di categoria, di apportare, in fase di riparto, correttivi all'applicazione automatica dei suddetti criteri, potendo anche considerare interventi specifici, volti ad incidere su una particolare situazione economica congiunturale, o per altre finalità legate alle priorità strategiche dell'UBR stessa.

Art. 4 - Domande di contributo per l'accesso ai fondi destinati agli intermediari

La domanda di finanziamento, redatta utilizzando il modulo predisposto dall'UBR (allegato 1A), dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Confidi istante e trasmessa a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it.

Ogni altra forma di trasmissione non verrà presa in considerazione.

L'ente non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande devono essere presentate inderogabilmente entro le ore **12 del 9 NOVEMBRE 2018**.

Alla domanda dovranno essere allegati anche copia dello Statuto e del Bilancio dell'esercizio 2017.

Qualsiasi modifica dei dati contenuti nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente erogatore.

Chiusi i termini per la presentazione delle richieste ed esperita l'istruttoria a cura del Servizio competente, con Deliberazione della Giunta dell'Unione saranno individuati i soggetti ammessi a contributo, i tetti minimi e massimi di finanziamento e le somme destinate a ciascun organismo ripartite secondo i criteri di cui all'art. 3.

I finanziamenti verranno assegnati dall'Amministrazione comunale in base a quanto previsto nel presente Bando. L'esito delle istanze presentate verrà comunicato a mezzo P.E.C. ai Confidi.

La somma destinata ad ogni singolo Confidi dovrà essere finalizzata all'abbattimento di tassi di interesse alle imprese e/o alla costituzione/incremento di specifico fondo rischi.

La quota finalizzata ai contributi in conto interessi alle imprese destinati a sostenere gli investimenti non può essere inferiore al 50% dei fondi attribuiti al singolo Confidi, a fondo rischi può essere finalizzata una quota non superiore al 50% del totale concesso.

Il rispetto di tali condizioni dovrà essere oggetto di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo in sede di rendicontazione.

Le somme erogate ai Confidi ai sensi del presente disciplinare, al termine dell'istruttoria, potranno essere utilizzate dai Confidi stessi entro il 31/12/2019. Oltre tale data, eventuali residui dovranno essere restituiti all'UBR.

Art. 5 – Requisiti delle imprese soggetti beneficiari finali dell'aiuto e compatibilità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato dei finanziamenti concessi per il tramite di Confidi

Ai fini della concessione dei contributi erogati ai sensi del presente disciplinare, le imprese beneficiarie associate ai Confidi dovranno avere, pena l'inammissibilità, i seguenti requisiti e dichiararli al Confidi stesso:

- essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna sezione speciale impresa agricola, se impresa agricola);
- essere micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'Allegato I di cui al Regolamento C.E. n. 800/2008;
- che non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 in materia di antimafia;
- che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di scioglimento o liquidazione, o non siano sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- aventi sede legale nel territorio dell'UBR oppure almeno una unità operativa nel territorio dell'UBR per spese riferite a quella specifica unità operativa (e i terreni agricoli situati anche nel territorio dell'UBR, se impresa agricola);
- di essere a conoscenza del presente disciplinare, in particolare delle disposizioni relative al regime de minimis, in base alle quali dovranno rilasciare apposita dichiarazione;
- essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali;

Per investimenti nella produzione agricola primaria le imprese dovranno avere i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore.

Le imprese beneficiarie, se associate ad un soggetto intermediario operante nel settore agricolo, dovranno inoltre:

- esercitare attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c. in modo prevalente;

- soddisfare le condizioni di ammissibilità previste nei criteri attuativi degli interventi, a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo di cui alla L.R. n. 43/97 e sue modifiche e integrazioni;
- essere regolarmente iscritte e validate nell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna;
- non essere azienda in dissesto economico e non produrre prodotti senza sbocco di mercato;
- presentare una situazione economica e gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e da Regolamento (CE) n. 800/2008 (art.1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese;
- essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assistenziali (condizione da verificare prima della concessione dell'aiuto tramite l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C.);
- aver provveduto al versamento di somme e sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti Pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali.

L'intervento previsto dal presente disciplinare è attuato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

In particolare, gli aiuti in abbattimento tassi nei confronti delle imprese destinatarie finali del beneficio sono da ritenersi concessi in regime "*de minimis*", nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 del 15.12.2013 – pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28.12.2013). Non sono pertanto ammesse le imprese che operino nei settori di attività esclusi da tale regime.

Il regime del *minimis* comporta che l'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non può beneficiare, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis* per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada) e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti pubblici in base a regimi d'aiuto autorizzati dalla Commissione.

Come momento di riferimento andrà considerata la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Ove, sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente Bando agli altri aiuti "*de minimis*" già ottenuti nei due esercizi finanziari precedenti, si superino i massimali sopra indicati, non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini del presente Bando, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa,
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa,

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima,
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al periodo che precede, lett. da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di "impresa unica", in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che con essa hanno una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente Disciplinare.

Il contributo in oggetto è cumulabile con altri aiuti di fonte pubblica, nel rispetto dei limiti massimi di cui al medesimo regolamento.

Nello svolgimento dell'attività di garanzia collettiva fidi, i confidi si impegnano ad applicare la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 (ora art.107 e 108) del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) GU 20.6.2008 C155/10.

I Confidi potranno utilizzare il contributo per concedere garanzia senza elementi di aiuto o con elementi di aiuto.

In particolare, al fine di assicurare che l'attività di garanzia espletata dal soggetto intermediario grazie al contributo camerale non sia configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 e 88 del trattato CE è necessario che il medesimo soggetto si impegni a verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02 in GUUE n. 155 del 20 giugno 2008 relativamente alle parti in cui precisa le condizioni da rispettare affinché una garanzia non sia qualificabile come aiuto di stato.

Nel caso in cui si intenda concedere garanzie che comportano la presenza di aiuti le stesse verranno concesse in regime de minimis nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE 1407/2013, al Reg. CE n.1408/2013 o al Reg. CE n.717/2014 a seconda del settore di appartenenza dell'impresa beneficiaria.

Il Confidi si impegna inoltre a rispettare quanto indicato nell'aiuto di stato n. 182 (Decisione C2010 4505 del 6 luglio 2010 con cui la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI).

Sarà cura degli stessi Confidi determinare, per la verifica del rispetto dei limiti all'intensità degli aiuti stabiliti dai suddetti regimi, il valore dell'elemento di aiuto in base al metodo di calcolo previsto dalla Decisione suddetta.

A tal fine i Confidi sottoscrivono apposita dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale devono attestare che gli interventi a favore dei propri associati effettuati con il contributo dell'UBR non sono destinati a imprese operanti nei settori esclusi sopra indicati e che i beneficiari delle

garanzie autocertificano il non superamento del limite previsto per gli aiuti nel regime utilizzato per il periodo indicato dallo stesso.

Per i soggetti intermediari operanti nel settore agricolo, in caso di contributi ad imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, si fa riferimento alla L.R. n. 43/1997 (così come modificata dalla L.R. n. 17/2006) e alle relative delibere attuative che ne dettano i criteri attuativi (aiuto notificato dalla Regione Emilia Romagna, anche per conto di tutti gli Enti territoriali, e ritenuto dalla Commissione compatibile con il mercato comune con Decisione C(2006)3067 del 28/6/2006) o, nel caso di interventi in regime di de minimis agricolo, al Regolamento CE n. 1408/2013 del 18/12/2013 (aiuti de minimis settore agricolo) o al Reg. CE n. 717/2014 per il settore della pesca e acquacoltura.

Nell'utilizzo del contributo a favore delle imprese associate, i Confidi si impegnano ad assicurare, pena la revoca del contributo, il rispetto delle condizioni di cui sopra e di tutte le condizioni di cui agli atti regionali e dell'Unione Europea menzionati.

Il Confidi ha inoltre l'obbligo di:

- informare l'impresa per iscritto dell'importo del contributo e che questo è stato concesso dall'UBR e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "*de minimis*";
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto "*de minimis*" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

Art. 6 – Interventi finanziabili in conto interessi

Il Confidi utilizza le risorse assegnate dall'UBR per concedere il contributo sugli interessi dei prestiti contratti dalle aziende con gli Istituti bancari convenzionati.

Allo scopo l'organismo di garanzia delibera il proprio nulla-osta alla erogazione del prestito da parte della banca e concede sullo stesso l'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi.

Come disposto all'art.3, la quota finalizzata ai contributi in conto interessi alle imprese destinati a sostenere gli investimenti non può essere inferiore al 50% dei fondi attribuiti al singolo Confidi.

Il contributo consiste in un abbattimento del tasso di interesse nella misura individuata dal Confidi per un massimo di 1,50 punti in ragione d'anno rispetto al tasso stabilito nelle convenzioni stipulate dai Confidi con gli Istituti di credito.

Il limite massimo di abbattimento può essere elevato a 2 punti in ragione d'anno per le neo-imprese (costituite a far data dal 1 gennaio 2017), le imprese giovanili e a prevalenza femminile (secondo le definizioni previste dalla normativa nazionale), per le startup innovative, per progetti di internazionalizzazione e di reti di impresa o di filiera.

A) Settore industria, artigianato, commercio, turismo, servizi e cooperazione.

I finanziamenti concessi ai soggetti intermediari operanti nei suddetti settori sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese loro associate per i seguenti investimenti:

- acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione e ampliamento dei locali adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa e delle relative aree rientranti in un piano di riqualificazione aziendale
- installazione d'impianti;
- acquisto di arredi, macchinari, impianti ed attrezzature attinenti l'attività d'impresa di nuova fabbricazione;

- hardware e software purché legati all'attività d'impresa, alla gestione del magazzino, alla rete commerciale e al controllo di gestione;
- introduzione di sistemi di controllo di gestione e/o di programmazione dei processi;
- introduzione di sistemi di qualità, anche in materia ambientale;
- innovazione di tecnologia e di prodotto;
- realizzazione di progetti di internazionalizzazione e di reti di impresa o di filiera;
- assistenza tecnica finalizzata a interventi di innovazione nella gestione aziendale nel ciclo produttivo, nella rete commerciale, nelle strategie di marketing, nelle movimentazioni delle merci, nel commercio e nelle tecniche di vendita;
- acquisto di automezzi di nuova fabbricazione o usati limitatamente al caso di agenti o rappresentanti di commercio, mediatori e agenti di assicurazione e di commercio ambulante o limitatamente al mezzo d'uso, e per tutte le attività di trasporto persone (taxi, servizi di pullman, noleggio auto con o senza conducente) destinati comunque al trasporto di beni propri, oltre che autocarri (anche autovetture aziendali) di nuova fabbricazione o usati, destinati al trasporto di beni propri, purché non in contrasto con la normativa comunitaria in materia.

Sono, inoltre, comprese le seguenti operazioni:

- la cessione d'azienda e/o acquisizioni di beni preesistenti (avviamento e licenze) e messa a norma degli impianti;
- la patrimonializzazione delle imprese;
- acquisto di scorte nei limiti del 50% delle spese di investimento;
- a ristrutturazione del debito aziendale nei limiti del 50% della somma richiesta al Consorzio e con un tetto massimo di 80.000 euro.

Sono, in ogni caso, esclusi dal beneficio:

- l'acquisto di scorte non collegato ad investimenti;
- le cessioni di beni mobili tra società che abbiano soci in comune;
- le spese notarili, di manutenzione ordinaria, di messa a norma di impianti già esistenti,
- quelle relative a contratti di assistenza e in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata.

B) Settore agricoltura

I finanziamenti concessi ai soggetti intermediari operanti nel suddetto settore sono concessi in conformità alla L.R. 43/97 e successive modifiche e ai criteri attuativi della stessa e in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013.

Potranno essere finanziati ai sensi del citato Reg.1408/2013 (de minimis agricolo):

- per i prestiti a breve (max 12 mesi): le spese sostenute dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-culturale fino alla vendita dei prodotti, così come previsto dal Programma operativo regionale per un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- per i prestiti a medio e lungo termine: le spese finalizzate ad investimenti, quelle relative all'acquisto di terreno sia per prima formazione che a scopo di arrotondamento o miglioramento logistico dell'azienda, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione.

L'importo del finanziamento ammissibile non può essere inferiore ad € 6.000,00 né superiore ad € 150.000,00 per i prestiti finalizzati per le anticipazioni, e la garanzia verrà concessa dal Confidi con fondi privati non rientranti nel fondo di cui alla legge Regionale n. 43/1997 e sue modifiche, pertanto priva di natura di aiuto di Stato e non conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti "de minimis".

Per i prestiti a medio e lungo termine, l'importo minimo non può essere inferiore ad € 6.000,00, né superiore ad € 600.000,00.

Sono diretti a sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese agricole loro associate per i seguenti investimenti:

- costruzione e ristrutturazione di strutture al servizio delle aziende agricole (con esclusione delle abitazioni) volte a ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e/o gli standard di sicurezza;
- acquisto di macchinari, impianti o attrezzature per razionalizzare i mezzi di produzione aziendale, per ridurre i costi di produzione, migliorare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di lavoro e gli standard di sicurezza;
- acquisto di terreno agricolo nei Comuni della UBR allo scopo di arrotondamento fondiario o per il miglioramento logistico dell'azienda, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione;
- riconversioni e reimpianti colturali e varietali per adeguarli alle nuove esigenze dei consumatori, agli orientamenti dei mercati e/o ridurre i costi di produzione e nel rispetto dei regimi che disciplinano le singole colture;
- per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico;
- per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti e di benessere degli animali;
- per l'attività agrituristica complementare all'attività agricola;
- in strutture e attrezzature per la lavorazione e/o trasformazione delle produzioni aziendali ai fini della preparazione delle stesse alla prima vendita;
- finalizzati alla introduzione di sistemi volontari di certificazione della qualità;
- opere di drenaggio, scolo, sistemazione superficiale, irrigazione dei terreni.

Le spese ammissibili comprendono:

a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;

b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi informatici. L'acquisto di macchine ed attrezzature usate è ammissibile alle condizioni previste al punto 28, lett. h), degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007- 2013 e s.m.i.;

c) spese tecniche generali, come onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.

Sono ammessi, inoltre, i finanziamenti bancari agevolati, concessi a fronte di danni prodotti da eventi atmosferici, così come indicato nel punto 4.1.2 della delibera della Giunta regionale n. 2370/2009.

Il contributo per l'abbattimento del tasso di interesse sarà:

- sui prestiti a breve: fino ad un massimo di 1,80 punti,
- sui prestiti a medio/ lungo termine: fino ad un massimo di 2 punti.

Esso è calcolato ed erogato direttamente in un'unica soluzione dal Confidi ed il contributo sarà calcolato in forma attualizzata al momento dell'erogazione, utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione, fissati periodicamente dall'Unione Europea e pubblicati sul sito internet dell'Unione stessa.

Il Regolamento UE 1408/2013, all'art. 2, punti 1 e 2, lett. a)- b)- c)- d), prevede che l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa operante nel settore della produzione primaria non possa superare complessivamente i 15.000,00 Euro,

nell'arco dei tre esercizi finanziari, pertanto il contributo erogabile sarà pari all'importo che non porti a superare il sopraindicato tetto di € 15.000,00 nel triennio fiscale.

Art. 7 – Finanziamenti a fondo rischi

Tali contributi sono concessi agli organismi risultati ammissibili ai sensi dell'art. 2, per la concessione di garanzie esclusivamente alle imprese dell'UBR.

Come disposto all'art. 3 al fondo rischi può essere finalizzata una quota non superiore al 50% dei fondi attribuiti al singolo Confidi.

Tali garanzie devono essere concesse in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella Comunicazione della Commissione CE n. 2008/C155/02 pubblicata sulla GUCE serie C 155 in data 20 giugno 2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, ai sensi dell'art. 5.

Le garanzie prestate dal Confidi non possono essere prestate ad imprese in difficoltà finanziarie.

Il contributo concesso deve essere destinato esclusivamente all'incremento del fondo rischi, e tale destinazione, oltre ad essere oggetto di apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo all'atto della liquidazione, dovrà figurare esplicitamente nel bilancio degli esercizi 2018 e 2019, pena la revoca del finanziamento. Si dovrà dare evidenza nel bilancio dello specifico fondo rischi costituito con il contributo dell'UBR in una modalità idonea a garantire in modo chiaro e univoco la sussistenza di tale vincolo di provenienza.

Alla rendicontazione di cui all'art. 9 andrà altresì allegato un prospetto contabile firmato dal Legale Rappresentante dal quale risultino gli eventuali movimenti relativi al fondo e il saldo.

L'utilizzo della quota di fondo rischi anno 2018 e anno 2019 potrà riguardare insolvenze su finanziamenti concessi alle imprese dell'UBR e ne dovrà essere dato puntuale riscontro nel bilancio, nel prospetto contabile oltre che in apposita specifica dichiarazione/rendicontazione di atto notorio all' UBR contenente i dati relativi all'impresa ed al finanziamento di riferimento

Art. 8 – Rendicontazione

I soggetti intermediari assegnatari dei fondi dovranno presentare, al massimo entro il 30/04/2020, rendicontazione al 31/12/2019, relativa all'utilizzo dei contributi erogati dall'UBR, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno attestare:

- il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato nell'impiego dei fondi camerati, in particolare le condizioni previste per l'erogazione di contributi per le garanzie e delle disposizioni regionali sopracitati per il settore agricolo;
- di essere in possesso dell'istanza dell'impresa in originale, nonché delle necessarie dichiarazioni sostitutive rilasciate dall'impresa stessa, in particolare sul rispetto della normativa dell'unione Europea relativa al de minimis e degli aiuti concessi sulla base della L.R. 43/97 e successive integrazioni;

- l'ammontare delle garanzie effettivamente prestate nel periodo di riferimento, e lo stock delle garanzie in essere al 31/12/2019;
- numero e ammontare finanziamenti garantiti;
- numero soci al 31/12/2019;
- le modalità di concessione di garanzie (con o senza elementi di aiuto) e l'equivalente sovvenzione lorda delle imprese beneficiarie di garanzia con elementi di aiuto, di cui all'art. 5;
- per i contributi concessi in conto interessi: rendicontazione dei contributi concessi con i fondi ottenuti da cui risultino i dati anagrafici dell'impresa beneficiaria, il tipo di investimento effettuato, l'istituto di credito erogante, l'importo erogato, la data di concessione e erogazione, l'entità del contributo camerale concesso all'impresa beneficiaria e comunicato alla stessa in fase di erogazione;
- per la quota di contributo destinata a fondo rischi, ai fini della rendicontazione, andrà allegata copia dei bilanci 2017 e 2018 approvati, in cui sia evidenziato lo specifico fondo rischi costituito con il contributo dell'Unione e un prospetto contabile firmato dal Legale Rappresentante dal quale risultino i movimenti relativi al fondo e il saldo e l'elenco degli utilizzi effettuati a seguito delle sofferenze su crediti subite e pagate nell'anno, specificando ogni dettaglio utile alla precisa individuazione delle pratiche di insolvenza per le imprese operanti nel territorio dell'UBR.

Eventuali quote di contributo non utilizzate dovranno essere restituite all'UBR.

Il fac simile per la rendicontazione sarà fornito dall'UBR.

Art. 9 - Verifiche e revoca del beneficio

I contributi pubblici ricevuti dai Confidi saranno destinati interamente alle operazioni previste dal presente Disciplinare a favore dei soggetti beneficiari e non saranno utilizzati a finanziamento di eventuali spese di gestione o investimento dei Confidi. Essi vengono trasferiti a fondi specifici e in caso di liquidazione dei Confidi i fondi pubblici ricevuti saranno rimborsati maggiorati degli interessi maturati.

I confidi tengono contabilità separata per tutte le operazioni coperte dai finanziamenti previsti dal presente Disciplinare.

Ogni Confidi è direttamente responsabile della regolarità e legittimità dell'utilizzo del contributo economico ricevuto.

L'impiego, in tutto o in parte, delle somme concesse secondo modalità difformi da quanto previsto dal presente Disciplinare comporta decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.

Il diritto al finanziamento viene meno nelle ipotesi di scioglimento o fallimento dell'impresa e comunque in tutti i casi d'inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente Disciplinare.

Nel caso di revoca totale o parziale del contributo e nei casi di anticipata estinzione dei finanziamenti prima della scadenza, per qualsiasi motivo, l'impresa beneficiaria restituirà il contributo attualizzato nella misura in cui il contributo stesso non sia stato utilizzato per l'abbattimento degli interessi delle rate già scadute ed a far tempo dalla scadenza della rata successiva alla data di ricevimento della comunicazione di revoca o dalla data di estinzione anticipata.

L'UBR si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e di verifica a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo nel rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei fondi comunali prendendo visione dei fascicoli delle imprese finanziate, chiedendone copia o chiedendo qualsiasi documentazione ad essi inerente. Qualora si accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente Disciplinare, l'Unione procederà alla revoca del contributo. L'uso di atto falso, la dichiarazione mendace o il rifiuto a fornire la documentazione richiesta comportano decadenza dal diritto di percepire il contributo, ovvero l'integrale restituzione del contributo già ricevuto.